Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 01578/094
GC
0/B

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 maggio 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Paola PISANO
Marco GIUSTA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Alberto SACCO
Francesca Paola LEON	Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E TRIBUNALE DI TORINO PER SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ART. 54 D.LGS. 274 - 28 AGOSTO 2000 E ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001. RINNOVO E APPROVAZIONE DELEGA OPERATIVA.

Proposta dell'Assessore Giusta.

L’art. 186, comma 9bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

In seguito alla riforma legislativa del Codice della Strada, attuata con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, si apre quindi la possibilità che un cospicuo numero di condannati/e a pena pecuniaria o detentiva per guida in stato di ebbrezza chieda ed ottenga dal/dalla giudice la possibilità di sostituire la suddetta sanzione con l’esercizio del lavoro di pubblica utilità. Tale istituto comporta l’indubbio vantaggio per il/la condannato/a di ottenere, al seguito dell’espletamento positivo delle attività, una pronuncia che dichiara l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il/la giudice può applicare, su richiesta dell’imputato/a, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L’art. 6, comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati, di cui al comma 6, il/la giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1, comma 1-bis, lettera a, del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 con “obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter”.

La Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha stabilito, all’art. 3, l’introduzione dell’art. 168-bis c.p. che prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria, o con la pena edittale detentiva, non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del Codice di Procedura Penale, l’imputato/a può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità è un istituto che permette di coniugare diverse esigenze. In primo luogo, consente di favorire la risocializzazione del/della condannato/a, tramite lo svolgimento di lavori a vantaggio dell’intera collettività; in secondo luogo, dà al Comune l’opportunità di avvalersi di prestazioni lavorative di supporto alle proprie attività, con il solo

onere a carico dell'ente di provvedere alla copertura assicurativa dei/delle condannati/e.

L'attività non retribuita in favore della collettività, ai sensi del D.M. del 26 marzo 2001, contenente "norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 del D.Lgs. n. 274, del 28 agosto 2000", deve essere regolata da convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale, e le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presso cui l'attività può essere svolta, tra i quali figurano i Comuni.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2016 (mecc. 2016 02141/094), è stata rinnovata la Convenzione (già stipulata per l'anno 2013 a seguito della deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013 02173/094) tra la Città e il Ministero di Giustizia - Tribunale di Torino, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, con riferimento a condannati/e per i reati sopra richiamati, per un periodo di tre anni.

Considerata la positiva esperienza, finora maturata, con lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità e alla luce del costruttivo rapporto instaurato con il Tribunale di Torino, considerato che il lavoro di pubblica utilità è un istituto giuridico che permette di coniugare diverse esigenze e che il Comune di Torino ha valide modalità per prestare la propria collaborazione agli organi della Giustizia, per contribuire al pieno dispiegamento dei diritti, in sede processuale, degli imputati, e per avvantaggiare la comunità con prestazioni di pubblica utilità, si intende ora rinnovare, la Convenzione attualmente in vigore per lo svolgimento dei LPU, in modo da non pregiudicare la continuità delle esecuzioni penali in corso ed in procinto d'attivarsi, per un ulteriore periodo triennale.

A seguito dei contatti intercorsi con il Tribunale di Torino è stata richiesta, con nota della Divisione Decentramento Giovani e Servizi prot. n. 928 del 22 marzo 2019, la disponibilità a aderire alla convenzione e sono pervenuti riscontri positivi dalle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dal Servizio Progetto AxTO - Beni Comuni - Periferie.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Decentramento, approvato in data 17 dicembre 2015, con deliberazione (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1° gennaio 2016, dalla prossima consiliatura, il territorio comunale presenterà, a far tempo dal rinnovo degli organi, una diversa zonizzazione circoscrizionale, con una ripartizione del territorio che passerà da 8 a 5 Circoscrizioni, si intende che l'adesione alla convenzione verrà confermata, anche tacitamente con inizio dell'esecuzione, da parte delle Circoscrizioni torinesi a seguito del rinnovo, salva la facoltà eventuale di recedere prevista dalla Convenzione stessa.

La Convenzione avrà quindi durata di anni tre a partire dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza si procederà eventualmente a un nuovo atto di rinnovo, anche alla luce dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate. Rimane ferma la facoltà per i/le contraenti di proporre disdetta in qualsiasi momento, per ragioni di sopravvenuta necessità dandone comunicazione con anticipo di tre mesi.

La convenzione riguarderà un numero massimo di condannati/e pari a 30 che svolgerà lavoro di pubblica utilità.

Dal momento che la Convenzione assume una validità pluriennale, risulta opportuno procedere a una stima preventiva dei costi: gli oneri relativi ai costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dall'art. 1, comma 312, della Legge 208/2015, e integrato per l'anno 2019, dall'art. 1, comma 87, Legge 232/2016, fino a esaurimento delle disponibilità. Dal 2020, in via previsionale, sono a carico della Divisione Personale e Amministrazione del Comune di Torino e si possono stimare, per 30 lavoratori e lavoratrici di pubblica utilità con presenza media di 22 giorni, Euro 330,00 annui (Euro 0,50 al giorno). La spesa per la copertura assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio in quanto i costi assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dall'Area Facility Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città (vedasi nota n. prot. 3362/5.20.ASC/39B2013 del 16 aprile 2013).

Le concrete operazioni di raccordo gestionale e organizzativo con gli uffici del Tribunale e con gli/le avvocati/e saranno di competenza dei/delle Dirigenti delle Circoscrizioni e del Dirigente del Servizio Progetto AxTO - Beni Comuni - Periferie.

Le attività, come indicate in Convenzione, rientreranno prevalentemente negli ambiti di cura del territorio e del patrimonio pubblico e di solidarietà sociale, come meglio specificato nella convenzione allegata all'art.1.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le considerazioni sinora espresse, il rinnovo della Convenzione (stipulata per gli anni 2016-2019 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale - mecc. 2016 02141/094) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non

carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Alla convenzione aderiscono le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il Servizio Progetto AxTO - Beni Comuni - Periferie. Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Decentramento, approvato in data 17 dicembre 2015, con deliberazione (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1° gennaio 2016, dalla prossima consiliatura, il territorio comunale presenterà, a far tempo dal rinnovo degli organi, una diversa zonizzazione circoscrizionale, con una ripartizione del territorio che passerà da 8 a 5 Circoscrizioni, si intende che l'adesione alla convenzione verrà confermata, anche tacitamente con inizio dell'esecuzione, da parte delle Circoscrizioni torinesi a seguito del rinnovo, salva la facoltà eventuale di recedere, prevista dalla Convenzione stessa.

La Convenzione avrà la durata di anni tre, a partire dalla data della stipulazione.

La Convenzione è allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**all. 1**), e conservata agli atti della Divisione Decentramento Giovani e Servizi;

2) di autorizzare la Sindaca della Città di Torino o suo/sua delegato/a a sottoscrivere la Convenzione con il Tribunale di Torino;
3) di delegare, come da premessa, le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il Servizio Progetto AxTO - Beni Comuni - Periferie alla conduzione gestionale e operativa del progetto;
4) di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Città in termini di utenze o consumi energetici, in quanto i lavoratori e le lavoratrici di pubblica utilità svolgeranno le proprie mansioni nell'ambito delle strutture circoscrizionali e comunali già esistenti;
5) di dare atto che gli oneri relativi ai costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali per l'anno 2019 saranno a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal 2020, la cui spesa annua presunta sarà pari ad Euro 330,00, saranno a carico della Divisione Personale e Amministrazione del Comune di Torino. La spesa per la copertura assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio, in quanto i costi assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dall'Area Facility Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Decentramento e Periferie,
Politiche Giovanili e di Integrazione
Marco Giusta

La Direttrice
Divisione Decentramento Giovani e Servizi
Anna Torroni

Il Direttore
Divisione Personale e Amministrazione
Giuseppe Ferrari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

La Direttrice
Divisione Decentramento Giovani e Servizi
Anna Torroni

Il Dirigente
Servizio Progetto Axto - Beni Comuni – Periferie
Valter Cavallaro

Il Dirigente
Servizio Formazione Ente,
Qualità e Controllo di Gestione
Enrico Donotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 22 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 maggio 2019 al 27 maggio 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 maggio 2019.